

DELIBERAZIONE DELLA GIUN	TA REGIONALE
ADUNANZA N	LEGISLATURA N

pag.

OGGETTO: Reg. (UE) 702/2014 - art. 26. L.R. n. 27/03, art. 11 - "Lotta contro le epizoozie" – Approvazione regime di aiuto in esenzione ai sensi del Reg. UE 702/2014 per "interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue (Febbre catarrale degli ovini) nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione "Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro" istituita presso il Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione "Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro";

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

• Di approvare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della L.R. n. 27/2003, comma 1, gli interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue (Febbre catarrale degli ovini) nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015, sottoposte a ordinanze relative a misure sanitarie di blocco della movimentazione degli animali da parte dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente (ordinanze varie dei Sindaci competenti per territorio) al fine di indennizzare gli allevatori che hanno registrato i costi e le perdite causati dalla Blue tongue; tali interventi sono riportati in dettaglio nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto..

DELIBERAZIONE DELLA GIU	NTA REGIONALE
ADUNANZA N	LEGISLATURA N.

pag.

• di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento pari a € 50.000,00 per l'anno 2017, fa carico alle risorse vincolate interamene riscosse dalla Regione iscritte nel bilancio 2017/2019 annualità 2017 sul capitolo n. ______. La copertura degli oneri derivanti per l'attuazione della presente deliberazione negli anni successivi al 2017 verrà stabilita dalle singole leggi di approvazione di bilancio;

Di istituire il suddetto regime di aiuto in esenzione ai sensi dell'articolo n. 26 del Reg. UE 702/2014 del 25/06/2014 "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali" denominato "Interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue (Febbre catarrale degli ovini) nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015", che rientra tra le malattie previste dall'Allegato II del Reg. 652/2014, epizoozia per la quale esistono disposizioni legislative nell'ambito del programma pubblico regionale approvato con DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. "Programma di vaccinazione per Blue tongue per gli anni 2014-2015";

- Di comunicare alla Commissione Europea ai sensi degli art. 107 e 108 del trattato e dell'articolo 9 comma 1 del Reg. (UE) n. 702/2014 in quanto aiuto di Stato, il Regime di aiuti in oggetto;
- Di condizionare l'attuazione del Regime al perfezionamento in senso positivo delle procedure previste per il caso di aiuti esenti soggetti a comunicazione;
- Di demandare al Dirigente della P.F. "Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro" l'attuazione degli interventi approvati dal presente atto a seguito di acquisizione del parere di conformità della Commissione Europea.
- il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)

(Deborah Giraldi)

DELIBERAZIONE DELLA GIUN	TA REGIONALE
ADUNANZA N	LEGISLATURA N

рад. **4**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- TULLSS R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 e s.m.i. concernente il regolamento di polizia veterinaria;
- Regolamento CE n. 1266/2007 e s.m.i.;
- Nota DGSAF prot. n. 5662-P del 14/03/2014 recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale:
- Nota DGSAF prot. n. 16188 del 31/07/2014;
- DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. "Programma di vaccinazione per Blue tongue per gli anni 2014-2015";
- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- L.R. n. 35 del 30 dicembre 2016 Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017);
- L.R. n. 36 del 30 dicembre 2016 Bilancio di previsione 2017/2019;
- D.G.R. n. 1647 del 30/12/2016 "D. Lgs. 23 1192/2015 D.Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 Artt. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017/2019 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati";
- D.G.R. n. 1648 del 30/12/2016 "D. Lgs. 23 1192/2015 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Artt.
 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017/2019 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli";
- LR n. 169 del 16 novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019";
- D.G.R. n. 1423 del 30/11/2017 concernente "Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 a seguito approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 10";
- D.G.R. n. 507 del 22/05/2017 concernente "Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Art. 51, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2017 delle economie di spesa e prelevamento dal fondo di riserva di cassa. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 6° provvedimento".

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Dall'estate 2014 anche la Regione Marche è stata interessata dalla circolazione di un virus della "Blue tongue" (BTv), o febbre catarrale degli ovini, che colpisce gli ovi-caprini con sintomi gravi: forte stato febbrile, petecchie emorragiche, edema e congestione agli arti, alla testa e all'apparato respiratorio. Di solito, i bovini infettati da questo virus non sviluppano sintomi clinici ma possono fungere da serbatoio per la malattia.

I danni provocati dalla malattia al settore zootecnico sono diretti (mortalità, calo della produzione di latte, e costi di smaltimento degli animali morti attraverso ditte autorizzate) e indiretti (restrizioni delle movimentazioni degli animali sensibili alla Blue tongue e della



DELIBERAZIONE DELLA GIUNT	TA REGIONALE
ADUNANZA N	LEGISLATURA N

pag.

commercializzazione dei loro prodotti alimentari derivati). A livello comunitario questa malattia è considerata una grave minaccia per la zootecnia e l'Unione europea ha emanato norme particolarmente stringenti nell'ambito della commercializzazione degli animali sensibili provenienti dalle zone in restrizione sanitaria.

L'epidemia di Blue Tongue sierotipo 1 (BTv1) che ha colpito gli allevamenti di bovini ed ovi-caprini della regione Marche si è manifestata a partire dal secondo semestre 2014 in forma clinica in qualche decina di allevamenti ovi-caprini con particolare incidenza nella zona di Macerata, Ascoli Piceno, Fermo; successivamente ha interessato anche le Province di Ancona e Pesaro Urbino. La situazione epidemiologica della Blue tongue, sul territorio marchigiano e nazionale, dopo una fase di continua evoluzione con risalita della malattia da sud a nord, ad oggi risulta interessare l'intero territorio italiano.

Nel 2014 i rilievi epidemiologici del caso hanno evidenziano che la circolazione virale della BTv1 è avvenuta molto velocemente grazie alle particolari condizioni ambientali e climatiche del periodo estivo 2014, in quanto hanno favorito la forte presenza del vettori biologico (insetti del genere *Culicoides*). La malattia non si trasmette da un animale malato ad uno sano in modo diretto, ma tramite l'insetto vettore che compie il pasto di sangue su animali viremici e successivamente su animali sani, ma dopo alcuni giorni dal pasto di sangue.

La Blue tongue è una malattia stagionale (nel periodo estivo - autunnale), infatti gli insetti vettori, con il sopraggiungere del freddo, diminuiscono e cessano la loro attività, per riprenderla nella successiva stagione favorevole. Diverse evidenze scientifiche indicano che la temperatura soglia per l'attività dell'insetto vettore è di 12-15 °C minimo.

La Regione Marche, P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con DPGR 187 e 192/2014, ha normato le movimentazioni e le vaccinazioni di animali destinati alla movimentazione garantendo a sett-ottobre 2014 la vaccinazione di circa 14.000 ovi-caprini nelle province di Macerata, Fermo, Ascoli Piceno.

La P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha organizzato delle riunioni tecnico-informative partecipate anche dai responsabili dei Servizi veterinari territorialmente competenti della Regione Marche, personale dell'IZS-UM e del Servizio Ambiente e Agricoltura in data 1/9/2014, 15/9/2014 (organizzata presso l'ASSAM coinvolgendo anche le OO.PP.AA. e l'ARAM) e 18/11/2014.

Presso il Ministero della Salute è stata istituita una Unità centrale di crisi per la Blue Tongue per valutare le possibili strategie centrali di contrasto e controllo della malattia.



DELIBERAZIONE DELLA GIUN	TA REGIONALE
ADUNANZA N	LEGISLATURA N

pag.

La Coldiretti Marche con note del 19/9/2014 e del 27/11/2014 ha chiesto con forza di garantire la vaccinazione a tappeto entro la primavera 2015 e rappresentato preoccupazione per il sierotipo BTv 4.

E' stato quindi costituito un Tavolo di lavoro per fronteggiare l'epizoozia Blue tongue insieme con Veterinaria, Servizio Ambiente e Agricoltura e Organizzazioni Professionali Agricole (OO.PP.AA).

È stata quindi approvata la DGR 1437 del 22/12/2014 concernente "Emergenza Blue tongue: Piano straordinario vaccinazione obbligatoria per il controllo della malattia nella Regione Marche in esito al quale la situazione attuale è stato fatto un piano di vaccinazione obbligatorio. Allo stato attuale, essendo lo stato sanitario attuale omogeneo sull'intero territorio nazionale, gli animali possono spostarsi liberamente in questi territorio o per andare alla macellazione o, se vaccinati, possono andare in qualsiasi territorio.

Nel frattempo che la malattia venisse chiaramente diagnosticata ed approntate le sopra richiamate misure per il suo controllo molti allevatori hanno subito delle morie di bestiame ovi-caprino. Diversi allevatori hanno rappresentato il danno ricevuto nel 2016 all'allora competente PF Tutela delle risorse ambientali. Alcune di dette richieste sono state reiterate con note n. 1231283 del 11/12/2017 e n. 1239476 del 12/12/2017, supportate da certificati di smaltimento e da verbali di ispezione redati dal competente veterinario ASUR dove è attestato che la causa della morte è riconducibile alla Blue tongue ; sono state presentate inoltre delle ordinanze sindacali attestanti il blocco della movimentazione degli animali fino ai primi mesi del 2015.

E' stato finora calcolato che 451 capi sono morti a causa della Blue tongue e che gli allevatori colpiti sono diverse decine e potenzialmente in grado di dimostrare mortalità certificate ASUR da Blue tongue fino a circa 1.000 capi.

La copertura degli oneri derivanti per l'attuazione della presente deliberazione, stimabili in circa 200.000,00 Euro, negli anni successivi al 2017 verrà stabilita dalle singole leggi di approvazione di bilancio;

Si prevede di riconoscere il valore di mercato degli ovicaprini morti per malattia al netto del ricavo della vendita degli animali macellati e di eventuali altri contributi;

Dette richieste trovano accoglimento ai sensi della L.R. n. 27 del 22/12/2003, art. 11 "Lotta contro le epizoozie"

La suddetta legge regionale stabilisce quanto segue:

"Art. 11 (Lotta contro le epizoozie)

1. In attuazione di programmi di prevenzione comunitari, nazionali o regionali di lotta contro le epizoozie, la Regione concede contributi agli allevatori fino al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e dichiarate ammissibili, a titolo di indennizzo delle perdite dirette ed indirette causate dalle malattie e per la partecipazione volontaria degli allevatori ai programmi di prevenzione. In alternativa possono essere ammesse a contributo, nella misura massima del 50 per cento, le spese relative al pagamento dei premi assicurativi a copertura del rischio di perdite dovute ad epizoozie.

DELIBERAZIONE DELLA GIUN	TA REGIONALE
ADUNANZA N	LEGISLATURA N

pag. **7**

- 2. La Regione risarcisce fino al 100 per cento il danno subito dagli allevatori a seguito di provvedimenti sospensivi della movimentazione degli animali disposti dalle autorità sanitarie.
- 3. La Regione concede contributi straordinari per il ripianamento di gravi perdite aziendali determinate da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)."

La Commissione Europea, con decisione C(2006)354 del 03.02.2006, ha approvato il regime di "Aiuti di Stato n° 463/2004 – Italia (Marche) Legge regionale n. 27/2003: "Interventi regionali nel settore della zootecnia".",

Fra i regimi di aiuto era previsto al punto 47 che, non essendo possibile identificare a priori le malattie per le quali sarà pagata la compensazione, tutte le misure adottate per malattie specifiche saranno notificate individualmente alla Commissione.

Il 1° luglio 2014 è entrato in vigore il Reg (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Con il presente atto si provvede quindi ad aprire un nuovo regime di aiuti come regime di aiuti esente ai sensi dell'articolo n. 26 del Reg. UE 702/2014 del 25/06/2014 " Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali" e cioè della "Blue tongue", che rientra tra le malattie previste dall'Allegato II del Reg. 652/2014 come "Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato", epizoozia per la quale esistono disposizioni legislative nell'ambito del programma pubblico regionale approvato con DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. "Programma di vaccinazione per Blue tongue per gli anni 2014-2015";

L'articolo 26 del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

- "1. Gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo e al capo I.
- 2. Gli aiuti sono erogati unicamente:

a)in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e

b)nell'ambito di:

i)un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo in questione; o

ii) misure di emergenza imposte dall'autorità competente; o

iii)misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUN	TA REGIONALE
ADUNANZA N	LEGISLATURA N

pag.

Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.

- 3. Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
- 4. Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti sono concessi solo per quelle indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (41).
- 5. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

6. I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali.

Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.

- 7. Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
- a) controlli sanitari;
- b) analisi, compresa la diagnostica in vitro;
- c) test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE;
- d)acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
- e)abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.
- 8. Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
- a) test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;
- b)acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
- c)abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.
- 9. Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:
- a)al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti:
 - i) a seguito dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali;
 - ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);
 - Il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali.
- b)le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b).

Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

DELIBERAZIONE DELLA GIUN	TA REGIONALE
ADUNANZA N	LEGISLATURA N.

pag.

10. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizoozie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto:

- a) i focolai, nel caso di epizoozie; o
- b) la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali.
- 11. Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi 7 e 8 sono concessi in natura e versati ai prestatori delle misure di prevenzione e di eradicazione.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi seguenti possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso:

a) paragrafo 7, lettera d), e paragrafo 8, lettera b), nel caso di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali; nonché

b)paragrafo 7, lettera e), e paragrafo 8, lettera c), in caso di organismi nocivi ai vegetali e per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

- 12. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.
- 13. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili."

Si riportano quindi di seguito le motivazioni per le quali il regime di aiuto proposto rientra in quello esente di cui al citato all'art. 26. del Reg. (UE) 704/2014 :

Paragrafo 1: l'intervento è a favore di PMI, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli. La verifica del possesso di tale requisito soggettivo avverrà con il Decreto dirigenziale di bando e concessione.

Paragrafo 2:

punto a): Blue tongue (o febbre catarrale degli ovini) è una epizoozia per la quale esistono disposizioni legislative regolamentari o amministrative nazionali o unionali;

punto b)

lett. i): *nell'ambito del programma pubblico approvato e descritto con* DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. "Programma di vaccinazione per Blue tongue per gli anni 2014-2015";

lett. ii): misure di emergenza imposte con ordinanze varie dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio (esempio Comune di Penna San Giovanni (MC) Ordinanza n. 23 del 27/9/20114, n. 26 del 29/10/2017 e n. 1/2015 del 10/01/2015 e nota ASUR Area vasta n. 5 n. 6649 del 28/01/2015);

Paragrafo 3: l'aiuto non riguarda misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario;

Paragrafo 4: l'epizoozia "Blue tongue" rientra nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui all'Allegato II del Reg. (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Paragrafo 5: Gli aiuti sono pagati direttamente alle aziende interessate;

Paragrafo 6: il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia (da anno 2014/2015 - ordinanza del Sindaco del Comune di Penna San Giovanni (MC) n. 1/2015 del 10/01/2015 e nota ASUR Area vasta n. 5 n. 6649 del 28/01/2015) e gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data (entro 28/01/2019);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA	REGIONALE
ADUNANZA N L	.EGISLATURA N

10

Paragrafo 7: riguarda le misure di prevenzione e pertanto non ricorre il caso in quanto, essendo conclamato il focolaio, piuttosto che nella prevenzione siamo nella fase di controllo ed eradicazione di cui al paragrafo 8;

Paragrafo 8: non ricorre il caso trattandosi di risarcimento dei capi morti all'insorgere della malattia

Paragrafo 9: caso di aiuto destinato a ovviare ai danni causati da epizoozia "Blue tongue" con indennizzo calcolato esclusivamente in relazione:

a) al valore di mercato degli animali malati di Blue tongue, stabilito la settimana precedente la morte degli stessi ;

Dall'importo vengono comunque detratti tutti i costi non direttamente collegati alla Blue tongue che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;

Paragrafo 10: aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dal focolaio di Blue tongue formalmente riconosciuto dall'autorità competente;

Paragrafo 11: non ricorre il caso;

Paragrafo 12: l'aiuto è concesso solo in quanto è stato verificato dal programma di sorveglianza delle autorità veterinarie che l'epizoozia non è stata causata direttamente dal beneficiario o non è stata conseguente della sua negligenza;

Paragrafo 13: Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, sono limitati al 100% dei costi ammissibili.

Si precisa che non ricorre il rispetto dell'effetto incentivante, così come definito all'articolo 6 del richiamato Reg Ue 702/14, per effetto del paragrafo 5 lettera d) dello stesso articolo 6, per il quale, per le categorie di aiuti nella quale sono comprese anche le misure sulle epizoozie, non è richiesto o si presume un effetto incentivante.

Una bozza del presente atto è stata preventivamente notificata alla Commissione UE tramite il sistema telematico SANI2, gestito dalla "P.F. Politiche Comunitarie e responsabile Cooperazione Territoriale Europea" il giorno __/12/2017, numero di caso della Commissione: SA.____ con il titolo: Aiuti destinati a indennizzare i costi del controllo e della eradicazione di epizoozie ed aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da epizoozie .

Quanto richiesto dalla Commissione UE è stato quindi riportato nell'allegato A come aggiunta alla voce "Beneficiari".

La DGR 371 del 10/4/2017 ha chiarito che l'argomento "compensazione degli allevatori per i danni causati da animali selvatici protetti", in precedenza di competenza della "PF Tutela delle risorse ambientali", è ora di competenza della "PF Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro".

Il passaggio della documentazione tra uffici è avvenuto a partire dalla data 26/09/2017: con DDPF n. 72_IAB del 06 ottobre 2017 lo stesso argomento è stato assegnato al responsabile del procedimento. Lo scrivente ufficio sta quindi dando corso alla definizione delle pratiche di indennizzo giacenti dal 2016.

Con il presente atto si provvede quindi ad approvare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della L.R. n. 27/2003, comma 1, gli interventi straordinari urgenti a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue sottoposte a ordinanza da parte dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente, come riportati in dettaglio nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; si provvede inoltre a notificare alla Commissione Europea, ai sensi degli art. 107 e 108 del trattato in quanto aiuto di Stato, il programma di intervento sopra indicato e di condizionare l'erogazione degli aiuti a parere positivo dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. ______ LEGISLATURA N. _____

seduta del

11

La copertura degli oneri derivanti per l'attuazione della presente deliberazione negli anni successivi al 2017 verrà stabilita dalle singole leggi di approvazione di bilancio;

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

PROPOSTA

Per quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di adottare una delibera avente ad oggetto: "Reg. (UE) 702/2014 - art. 26. L.R. n. 27/03, art. 11 - "Lotta contro le epizoozie" – Approvazione interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite a partire dal 2014 dalla malattia infettiva degli ovini "Blue tongue" (Febbre catarrale degli ovini)".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Roberto Gatto)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di € 50.000,00 intesa come disponibilità, a carico del bilancio 2017/2019, annualità 2017, sul capitolo n. ______.

LA RESPONSABILE DELLA P.O. CONTROLLO CONTABILE DI SPESA 1 (Stefania Denaro)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA PESARO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL DIRIGENTE DELLA PF (Lorenzo Bisogni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. ______ LEGISLATURA N. _____

seduta del

12

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Lorenzo Bisogni)

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine, di cui n. ____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE (Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNT	ΓA REGIONALE
ADUNANZA N	LEGISLATURA N

pag. 13

Allegato '	'A"	alla	DGR
------------	-----	------	-----

Interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue o febbre catarrale degli ovini nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015.

Premessa

Nel contesto della vigente normativa comunitaria (Allegato II del Reg. (UE) n. 652/2014) e nazionale (D.M. 592/95) in coerenza con la propria programmazione, la regione si propone di indennizzare gli allevatori bovini colpiti da Blue tongue per le perdite di reddito e di profitto in conseguenza all'attuazione del programma di sorveglianza nei confronti della Blue tongue, ai sensi del DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. "Programma di vaccinazione per Blue Tongue per gli anni 2014-2015".

In particolare il presente provvedimento si inserisce:

- nell'ambito di un programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia della Blue tongue realizzato a livello di Regione Marche;
- nel contesto delle azioni atte a consentire alle aziende del comparto ovini di rimanere sul mercato in modo competitivo come prima del manifestarsi della malattia;
- nell'ambito di un provvedimento avente un obiettivo di prevenzione o di compensazione dei danni diretti così come previsto dall'art. 11 della L.R. 27/03.

Finalità

Con il presente provvedimento la Regione Marche si propone di intervenire sugli effetti causati dall'insorgere delle malattia agli allevatori ovini colpiti da Blue tongue, compensando i costi e le perdite registrati dagli stessi allevatori, prevedendo in particolare un indennizzo per il valore del bestiame dichiarato morto con la finalità del ripopolamento del gregge.

Beneficiari

Allevatori di bovini e ovicaprini della Regione Marche sottoposti a provvedimenti obbligatori da parte dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente, approvato con DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. "Programma di vaccinazione per Blue tongue per gli anni 2014-2015".

Sono escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno .

Misure di eradicazione e controllo (rif.to paragrafi 8 lett. c) e 9 dell'art. 26 del Reg. 702/2014). Concessione di un contributo *una tantum* per indennizzo del danno subito dagli allevatori di ovicaprini, ritenuto ammissibile per la seguente voce di spesa:

a) Valore di mercato degli animali morti a causa della Blue tongue così come certificato dai competenti veterinari ASUR; il valore di mercato dei capi indennizzati, al netto di eventuali indennizzi ricavati dalle assicurazioni, è determinato dalla media dei prezzi rilevati su tre piazze nazionali e indicati nel bollettino ISMEA pubblicato la settimana



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. ______ LEGISLATURA N. _____

seduta del

14

precedente l'avvenuta morte dei capi o nel bollettino settimanale prezzi di mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Macerata, a seconda dei dati disponibili);

Dall'importo vengono comunque detratti tutti i costi non direttamente collegati alla Blue tongue che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario ed eventuali altri contributi.

Altre Informazioni relative all'aiuto di Stato:

Dotazione di bilancio: Regime Importo globale : Valuta nazionale EUR (importi complessivi) € 200.000,00.

Strumento di aiuto: Sovvenzione diretta

Obiettivo principale: "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali" articolo 26 del Reg. 702/2014. Intensità massima di aiuto in % : fino a 100%; Importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero): € 200.000.00.

Soddisfacimento di tutte le condizioni imposte dall'art. 26 del Reg. (UE) 702/2014:

Paragrafo 1: l'intervento è a favore di PMI, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli. La verifica del possesso di tale requisito soggettivo avverrà con il Decreto dirigenziale di bando e concessione.

Paragrafo 2:

punto a): Blue tongue (o febbre catarrale degli ovini) è una epizoozia per la quale esistono disposizioni legislative regolamentari o amministrative nazionali o unionali;

punto b)

lett. i): *nell'ambito del programma pubblico approvato e descritto con* DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. "Programma di vaccinazione per Blue tongue per gli anni 2014-2015";

lett. ii): misure di emergenza imposte con ordinanze varie dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio (esempio Comune di Penna San Giovanni (MC) Ordinanza n. 23 del 27/9/20114, n. 26 del 29/10/2017 e n. 1/2015 del 10/01/2015 e nota ASUR Area vasta n. 5 n. 6649 del 28/01/2015);

Paragrafo 3: l'aiuto non riguarda misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario;

Paragrafo 4: l'epizoozia "Blue tongue" rientra nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui all'Allegato II del Reg. (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Paragrafo 5: Gli aiuti sono pagati direttamente alle aziende interessate;

Paragrafo 6: il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia che per tali eventi vanno considerati a partire dalla ordinanza di revoca del blocco della movimentazione degli animali (esempio - ordinanza del Sindaco del Comune di Penna San Giovanni (MC) n. 1/2015 del 10/01/2015 e nota ASUR Area vasta n. 5 n. 6649 del 28/01/2015. E' infatti possibile stabilire le perdite esatte ed i conseguenti costi da sostenere da parte degli allevatori solamente successivamente alla revoca delle ordinanze e quindi al ristabilirsi della situazione ante malattia).

Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data (entro 28/01/2019);



DELIBERAZIONE DELLA GIUN	TA REGIONALE
ADUNANZA N	LEGISLATURA N

15

Paragrafo 7: riguarda le misure di prevenzione e pertanto non ricorre il caso in quanto, essendo conclamato il focolaio, piuttosto che nella prevenzione siamo nella fase di controllo ed eradicazione di cui al paragrafo 8;

Paragrafo 8: non ricorre il caso trattandosi di risarcimento dei capi morti all'insorgere della malattia

Paragrafo 9: caso di aiuto destinato a ovviare ai danni causati da epizoozia Blue tongue con indennizzo calcolato esclusivamente in relazione:

a) al valore di mercato degli animali malati di Blue tongue, stabilito la settimana precedente la morte per malattia degli stessi ;

Dall'importo vengono comunque detratti tutti i costi non direttamente collegati alla Blue tongue che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;

Paragrafo 10: aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dal focolaio di Blue tongue formalmente riconosciuto dall'autorità competente;

Paragrafo 11: non ricorre il caso;

Paragrafo 12: l'aiuto è concesso solo in quanto è stato verificato dal programma di sorveglianza delle autorità veterinarie che l'epizoozia non è stata causata direttamente dal beneficiario o non è stata conseguente della sua negligenza;

Paragrafo 13: Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, sono limitati al 100% dei costi ammissibili.

Si precisa che non ricorre il rispetto dell'effetto incentivante, così come definito all'articolo 6 del richiamato Reg Ue 702/14, per effetto del paragrafo 5 lettera d) dello stesso articolo 6, per il quale, per le categorie di aiuti nella quale sono comprese anche le misure sulle epizoozie, non è richiesto o si presume un effetto incentivante.

Per l'attivazione dell'aiuto verrà rispettato quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 9 del Reg (UE) n. 702/14, trasmettendo almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato, ai sensi del richiamato regolamento, e verrà trasmessa alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, la sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II dello stesso regolamento.

Pertanto il regime di aiuto verrà attuato trascorsi i dieci giorni lavorativi dalla trasmissione o successivamente al ricevimento della ricevuta di cui al richiamato art. 9 comma 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Le informazioni previste dal comma 2 dell'articolo 9 verranno pubblicate sul seguente sito web: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Aiuti-di-stato